

## **Le misure strutturali antismog**

La limitazione della circolazione dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno, da applicare entro il 1° ottobre 2018, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 18,30, per le autovetture ed i veicoli commerciali di categoria N1, N2 ed N3 ad alimentazione diesel, di categoria inferiore o uguale ad "Euro 3". La limitazione è estesa alla categoria "Euro 4" entro il 1° ottobre 2020, alla categoria "Euro 5" entro il 1° ottobre 2025. La limitazione si applica nelle aree urbane dei Comuni facenti parte dell'agglomerato di Torino e nelle aree urbane dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti alla data del 31 dicembre 2016, nei quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 o del biossido di azoto per almeno 3 anni anche non consecutivi, nell'arco degli ultimi cinque anni e dotati di un servizio di trasporto pubblico locale.

Il divieto, dal 1° ottobre 2018, nel caso di nuove costruzioni o di ristrutturazioni rilevanti, di ricorrere all'impiego della combustione di biomassa, per assicurare il raggiungimento del 50% della percentuale di fabbisogno energetico dell'edificio da realizzare con l'utilizzo di energie rinnovabile, nei Comuni in cui risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 e/o il valore obiettivo del benzo(a)pirene per almeno 3 anni anche non consecutivi, nell'arco degli ultimi cinque.

Il divieto dal 1° ottobre 2018, nel caso di bandi che utilizzano fondi strutturali finalizzati all'efficientamento energetico, di incentivazione di interventi di installazione di impianti termici a biomassa legnosa nei comuni presso i quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 e/o il valore obiettivo del benzo(a)pirene per almeno 3 anni anche non consecutivi negli ultimi cinque.

L'obbligo di utilizzare dal 1° ottobre 2018 nei generatori di calore a pellets di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW: pellets certificati che siano realizzati con materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine.

Il divieto di combustione all'aperto dei residui vegetali nel periodo compreso tra il 1° ottobre di ogni anno e il 31 marzo dell'anno successivo.